

Leggi e regolamenti regionali

Atto: LEGGE REGIONALE 28 aprile 1994, n. 15

Titolo: Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali.

Pubblicazione: ([B.U. 05 maggio 1994, n. 45](#)).

Stato: Vigente

Tema: [TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE](#)

Settore: [AMBIENTE](#)

Materia: [Protezione della natura - Parchi e riserve naturali](#)

Note: Rifinanziata con [l.r. 12 aprile 1995, n. 44](#).

Sommario

[TITOLO I Norme relative alle aree protette regionali](#)

[Art. 1 \(Finalità\)](#)

[Art. 2 \(Classificazione delle aree naturali protette di interesse regionale\)](#)

[Art. 3 \(Parchi naturali regionali\)](#)

[Art. 4 \(Riserve naturali regionali\)](#)

[Art. 5 \(Aree di reperimento per parchi e riserve regionali\)](#)

[Art. 6](#)

[Art. 7 \(Programma quinquennale per le aree protette\)](#)

[Art. 8 \(Misure di salvaguardia\)](#)

[Art. 9 \(Misure di incentivazione\)](#)

[Art. 10 \(Conferenza per l'istituzione di un'area naturale protetta\)](#)

[Art. 11 \(Istituzione di parchi e di riserve regionali\)](#)

[Art. 12 \(Soggetti preposti alla gestione delle aree protette\)](#)

[Art. 13 \(Principi relativi all'organizzazione amministrativa dei parchi naturali regionali\)](#)

[Art. 14 \(Statuto\)](#)

[Art. 15 \(Piano del parco\)](#)

[Art. 16 \(Regolamento del parco\)](#)

[Art. 17 \(Piano pluriennale economico sociale\)](#)

[Art. 18 \(Attività silvo-pastorali e agricole\)](#)

[Art. 19 \(Strumenti attuativi delle riserve naturali regionali\)](#)

[Art. 20 \(Acquisti, espropriazioni e indennizzi\)](#)

[Art. 21 \(Entrate\)](#)

[Art. 22 \(Contabilità\)](#)

[Art. 23 \(Vigilanza\)](#)

[Art. 24 \(Sorveglianza dei territori\)](#)

[Art. 25 \(Segnaletica\)](#)

[Art. 26 \(Nulla osta\)](#)

[Art. 27 \(Poteri degli organismi di gestione delle aree protette\)](#)

[Art. 28 \(Sanzioni\)](#)

[Art. 29 \(Danno ambientale con possibilità di ripristino\)](#)

[Art. 30 \(Danno senza possibilità di ripristino\)](#)

[Art. 31 \(Danno ambientale di minima entità\)](#)

[Art. 32 \(Irrogazione delle sanzioni amministrative\)](#)

[Art. 33 \(Norma transitoria per il parco del Conero\)](#)

[Art. 34 \(Aree contigue\)](#)

[Art. 35 \(Norma finale\)](#)

[Art. 36 \(Norme transitorie per l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali regionali\)](#)

[Art. 37 \(Disposizioni finanziarie\)](#)

[Art. 38 \(Allegato 1 - Simbolicistica\)](#)

TITOLO I

Norme relative alle aree protette regionali

Art. 1
(Finalità)

- 1.** La presente legge, nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#) e dalla normativa del PPAR, detta norme per l'istituzione e gestione delle aree naturali protette d'interesse regionale allo scopo di:
- a) applicare metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a garantire una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia di valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
 - b) conservare le specie animali e/o vegetali, le associazioni vegetali, forestali, le singolarità geologiche, le formazioni paleontologiche di comunità biologiche, i biotipi, i valori scenici e panoramici, i processi naturali, gli equilibri idraulici ed idrogeologici, gli equilibri ecologici, il patrimonio biogenetico;
 - c) promuovere le attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare nonchè le attività ricreative compatibili;
 - d) difendere e ricostruire gli equilibri idraulici e idrogeologici;
 - e) promuovere la qualificazione delle condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni locali, nonchè le attività agro-silvo-pastorali.
- 2.** Nelle aree regionali protette si favorisce la valorizzazione e la sperimentazione delle attività produttive compatibili con l'esigenza di tutela dell'ambiente.
- 3.** In dette aree si promuove la più ampia partecipazione delle forze sociali presenti nel territorio e degli enti locali con i quali sono ricercate forme di collaborazione ed intesa.

Art. 2
(Classificazione delle aree naturali protette di interesse regionale)

- 1.** Le aree naturali protette di interesse regionale si distinguono in:
- a) parchi naturali;
 - b) riserve naturali.
- 2.** Ciascuna area naturale protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione.
- 3.** Nell'allegato alla presente legge sono indicate le simbologie relative alle aree protette regionali; all'interno di tali simbologie gli organi di gestione aggiungono il simbolo caratteristico di ciascuna area protetta.

Art. 3
(Parchi naturali regionali)

- 1.** I parchi naturali regionali sono costituiti da vaste aree terrestri, fluviali, lacuali e eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale che costituiscono nell'ambito della regione o di questa e altre regioni limitrofe un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi dai valori paesaggistici nonchè da quelli artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

Art. 4
(Riserve naturali regionali)

- 1.** Le riserve naturali regionali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine di ridotta estensione che contengono una o più specie naturalistiche rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentano uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche.
- 2.** Le riserve naturali si dividono in generali e particolari, a seconda che siano istituite per la tutela dell'ambiente in generale o per la tutela dei suoi specifici valori.
- 3.** Le riserve naturali generali si distinguono in:
- a) integrali, per la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità, nelle quali non è ammesso alcun tipo di intervento, ad esclusione della ricerca scientifica da parte di enti o organismi istituzionalmente competenti;
 - b) orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie e ampliare quelle esistenti; in tali aree sono ammessi soltanto interventi volti al restauro o alla ricostruzione di ambienti ed equilibri naturali alterati o degradati e le altre attività previste dall'[articolo 12, comma 2, della legge 394/1991](#); la realizzazione delle infrastrutture necessarie alle utilizzazioni produttive tradizionali è ammessa se prevista dal piano della riserva e alle condizioni dallo stesso indicate.

Art. 5
(Aree di reperimento per parchi e riserve regionali)

- 1.** Le aree di interesse naturalistico nelle quali possono essere istituiti parchi e riserve naturali regionali sono con riferimento alle previsioni del PPAR:
- a) le aree di cui agli articoli 53, 54 e 55 delle NTA, tavola 11, elenco allegato 1, con esclusione di quelle nelle quali è prevista l'istituzione di parchi archeologici;
 - b) le aree di elevato valore botanico vegetazionale, aree BA, di cui all'articolo 33 delle NTA, tavola 4, elenco allegato 1;

- c) le emergenze geologiche e geomorfologiche, aree GA, di cui all'articolo 28 delle NTA, tavole 3A e 13, elenco allegato 1;
d) le foreste demaniali di cui all'articolo 34 delle NTA, tavole 5 e 14, elenco allegato 1.
2. Con il programma quinquennale ed i relativi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 7 possono essere individuate nuove aree di reperimento.

Nota relativa all'articolo 5

Così modificato dall'[art. 32, l.r. 16 febbraio 2015, n. 3](#).

Art. 6

Nota relativa all'articolo 6

Abrogato dall'[art. 28, l.r. 10 febbraio 2006, n. 2](#).

Art. 7

(Programma quinquennale per le aree protette)

1. La Regione effettua la programmazione degli interventi relativi alle aree naturali protette e alla tutela dei valori ambientali del territorio attraverso il Programma quinquennale per le aree protette (PQUAP), nel rispetto della pianificazione regionale e, in particolare, degli indirizzi di pianificazione assunti dal PIT.
2. Il programma quinquennale è approvato dal Consiglio regionale contestualmente all'approvazione del bilancio annuale e pluriennale, su proposta della Giunta regionale, sentito il Tavolo tecnico istituzionale per le aree protette istituito con deliberazione del Consiglio regionale 12 novembre 2003, n. 109.
3. Il programma quinquennale:
 - a) può procedere all'individuazione di nuove aree di interesse naturalistico, indicandone la delimitazione di massima;
 - b) indica le aree, tra quelle previste dall'articolo 5, nelle quali si intende istituire, nel quinquennio, parchi o riserve naturali, individuandone la perimetrazione provvisoria ed il termine per la loro istituzione;
 - c) prevede l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie necessarie per raggiungere gli obiettivi del piano;
 - d) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei contributi, con l'indicazione delle priorità e delle modalità generali di utilizzo degli stessi.
4. La Giunta regionale definisce annualmente gli eventuali ulteriori criteri di dettaglio e le modalità di erogazione dei contributi previsti dal PQUAP.
5. Al programma quinquennale è allegato l'elenco delle aree naturali protette già istituite nella Regione.
6. Il programma quinquennale può essere aggiornato ogni anno con la procedura di cui al comma 2.
7. Alla previsione di nuove aree protette dovrà corrispondere un incremento delle relative risorse finanziarie disponibili.

Nota relativa all'articolo 7

Articolo prima modificato dall'[art. 15, l.r. 2 settembre 1997, n. 58](#), dall'[art. 25, l.r. 5 maggio 1998, n. 12](#), e dall'[art. 13, l.r. 30 novembre 1999, n. 32](#), poi sostituito dall'[art. 1, l.r. 14 luglio 2004, n. 14](#), quindi modificato dall'[art. 28, l.r. 10 febbraio 2006, n. 2](#), e dall'[art. 32, l.r. 16 febbraio 2015, n. 3](#).

Art. 8

(Misure di salvaguardia)

1. In caso di necessità ed urgenza il presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta, può individuare nel territorio regionale aree, non facenti parte di parchi o riserve naturali statali, da sottoporre a particolare tutela mediante la fissazione di apposite misure di salvaguardia.
2. La proposta di istituzione dell'area protetta in tali territori e le norme di salvaguardia devono essere incluse nel programma quinquennale o nei suoi aggiornamenti entro e non oltre un anno dalla adozione delle misure stesse. Decorso tale termine le misure di salvaguardia adottate perdono efficacia.
3. Dalla data di pubblicazione del programma quinquennale fino alla istituzione delle singole aree protette, e comunque non oltre il termine di vigenza del programma stesso, operano direttamente, all'interno delle aree protette da istituire di cui alla lettera b) dell'articolo 7, le misure di salvaguardia di cui al comma 4, se più restrittive della normativa in vigore, nonché le altre specifiche misure eventualmente individuate nel programma stesso e le misure di incentivazione di cui all'articolo 9 della presente legge.
4. Sono vietati fuori dai centri edificati di cui all'[articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865](#) e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri edificati, l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quanto altro

possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta. In caso di necessità ed urgenza, il presidente della giunta regionale può consentire deroghe alle presenti misure di salvaguardia prescrivendo le modalità di attuazione di lavori ed opere idonei a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché il restauro ed il risanamento conservativo di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'[articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457](#).

5. Dall'istituzione della singola area protetta e sino all'adozione del piano del parco operano i divieti e le deroghe di cui all'articolo 11, commi 3 e 5, della [legge 394/1991](#), nonché le norme di salvaguardia disposte dall'atto istitutivo. L'adozione, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del piano del parco e delle relative varianti, determina l'applicazione delle misure di salvaguardia connesse alle sue disposizioni. Nel periodo di applicazione delle misure di salvaguardia sono ammessi soltanto gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del [comma 1 dell'articolo 3 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380](#) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

5 bis. In deroga a quanto previsto nel comma 5, ultimo periodo, in presenza di un piano del parco preesistente, si applicano, nel periodo di vigenza delle norme di salvaguardia, le norme più restrittive tra quelle contenute nel piano del parco vigente e nel piano adottato.

5 ter. L'applicazione delle misure di salvaguardia cessa alla data di entrata in vigore del piano del parco o delle sue varianti e comunque decorsi diciotto mesi dalla data di adozione ai sensi dell'articolo 15, comma 3.

6. Per l'inosservanza delle misure di salvaguardia di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28.

Nota relativa all'articolo 8

Così modificato dall'[art. 2, l.r. 14 luglio 2004, n. 14](#); dall'[art. 28, l.r. 10 febbraio 2006, n. 2](#); dall'[art. 1, l.r. 23 giugno 2006, n. 7](#), e dall'[art. 32, l.r. 16 febbraio 2015, n. 3](#).

Art. 9

(Misure di incentivazione)

1. Ai comuni e alle province il cui territorio è compreso in tutto o in parte entro i confini di un'area protetta regionale e gli altri soggetti ivi residenti, è attribuita, nell'ordine, priorità nella concessione di finanziamenti regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i suoi confini, dei seguenti interventi ed opere previsti nel piano di cui all'articolo 15 della presente legge:

- a) restauri e risanamento conservativo dei centri storici e di edifici di particolare valore storico e culturale;
- b) recupero dei nuclei abitati rurali;
- c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- d) opere di conservazione, valorizzazione e restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;
- e) attività culturali nei campi di interesse del parco;
- f) agriturismo;
- g) attività agricole compatibili;
- h) strutture per la realizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.

2. Stesso ordine di priorità è attribuito alle iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive dell'area protetta regionale realizzate da privati, singoli o associati.

Art. 10

(Conferenza per l'istituzione di un'area naturale protetta)

1. Ogniqualevolta la Regione intende procedere all'istituzione di parchi o riserve naturali indice una apposita conferenza cui partecipano i sindaci dei comuni, i presidenti delle province e delle comunità montane dei territori interessati.

2. In tale conferenza è redatto un documento di indirizzo relativo alla perimetrazione provvisoria, all'analisi del territorio interessato, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, in termini di tutela e sviluppo dell'area, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta, alle soluzioni organizzative ritenute adeguate per la gestione dell'area.

3. La conferenza è indetta dal presidente della giunta regionale secondo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 7.

4. Il documento di indirizzo di cui al comma 2 è approvato dalla conferenza entro e non oltre sessanta giorni dalla data della sua prima convocazione. Decorso inutilmente tale termine la giunta regionale presenta la propria proposta di programma al consiglio per l'approvazione secondo quanto previsto dal precedente articolo 7, prescindendo dal documento stesso.

Art. 11

(Istituzione di parchi e di riserve regionali)

1. I parchi naturali regionali sono istituiti con legge regionale.

2. Le riserve naturali sono istituite con deliberazione del consiglio regionale. Tale deliberazione è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione ed acquista efficacia il giorno successivo alla sua pubblicazione.

3. Gli atti di istituzione sono approvati, dopo aver consultato le organizzazioni agricole, sociali ed economiche maggiormente

rappresentative.

4. L'atto istitutivo, tenuto conto del documento di indirizzo approvato dalla conferenza di cui all'articolo 10, delle indicazioni del programma quinquennale e delle norme della presente legge definisce tra l'altro:

- a) perimetro provvisorio dell'area almeno in scala 1:10.000;
- b) tipo di area protetta nell'ambito della classificazione di cui agli articoli 2, 3 e 4;
- c) organi di gestione, criteri per la loro composizione ed altri elementi relativi alla organizzazione amministrativa;
- d) sede amministrativa;
- e) principi per l'elaborazione del piano dell'area protetta nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 15;
- f) principi per l'elaborazione del regolamento dell'area protetta nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 16;
- g) norme di salvaguardia;
- h) particolari misure di incentivazione ed eventuali altri contributi per lo sviluppo economico e sociale della zona compatibile con gli scopi dell'area protetta;
- i) personale dell'area protetta;
- l) previsioni di spesa e relativi finanziamenti.

5. La Regione istituisce parchi naturali regionali e riserve naturali regionali utilizzando soprattutto i demani e i patrimoni forestali della Regione nonché, sentiti i rispettivi rappresentanti, delle province, dei comuni e di altri enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del territorio e per attività compatibili con la speciale destinazione dell'area.

6. Per l'istituzione di aree protette regionali che si estendono nel territorio di più regioni si osserva quanto disposto dall'[articolo 22, comma 4, della legge 394/1991](#).

7. Non si possono istituire aree protette regionali nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale statale. Nel caso di istituzione di un parco nazionale in un'area protetta regionale o provinciale l'organo di gestione dell'area decade automaticamente con l'insediamento dell'ente di gestione del parco nazionale.

Nota relativa all'articolo 11

Così modificato dall'[art. 28, l.r. 10 febbraio 2006, n. 2](#), e dall'[art. 32, l.r. 16 febbraio 2015, n. 3](#).

Art. 12

(Soggetti preposti alla gestione delle aree protette)

1. La legge istitutiva dei parchi regionali può prevedere che alla gestione dei parchi possano essere preposti appositi enti regionali di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra enti locali o la provincia o la comunità montana quando, negli ultimi due casi, il territorio del parco sia compreso interamente nel territorio di tali enti, o altri organismi associativi di cui agli articoli 139 - 160 del [R.D. 3267/1923](#) e 7 e 10 della [legge 984/1977](#) o costituiti ai sensi della [legge 8 giugno 1990, n. 142](#).

2. Per le riserve naturali l'atto istitutivo può affidare la gestione:

- a) alle province o alle comunità montane o ai comuni, quando l'area interessata ricade integralmente nel territorio di tali enti;
- b) agli organismi di gestione di parchi già istituiti;
- c) ad organismi di carattere privato con particolare riferimento a quelli di riconosciuta capacità organizzativa e competenza;
- d) alle comunanze agrarie, università agrarie o altre associazioni agrarie, comunque denominate, di cui alla [legge 16 giugno 1927, n. 1776](#) anche associate tra loro, qualora l'area naturale protetta sia in tutto o in parte compresa tra i beni agro-silvo-pastorali costituenti patrimonio delle stesse.

3. Le riserve naturali relative alle foreste demaniali sono gestite dalla Regione secondo le modalità fissate nell'atto istitutivo, che può prevedere anche l'affidamento ad altro soggetto associativo già preposto alla gestione di aree e territori agro-silvo-pastorali.

3 bis. Qualora l'atto istitutivo della riserva naturale preveda la costituzione di ulteriori organi, ai suoi componenti spetta unicamente il rimborso delle spese documentate per la partecipazione alle sedute

Nota relativa all'articolo 12

Così modificato dall'[art. 9, l.r. 14 maggio 2012, n. 13](#) e dall'[art. 1, l.r. 2 agosto 2013, n. 23](#).

Art. 13

(Principi relativi all'organizzazione amministrativa dei parchi naturali regionali)

1. (Abrogato)

2. Nei casi in cui alla gestione del parco siano preposte province e comunità montane, gli enti stessi vi provvedono attraverso l'organizzazione amministrativa prevista dalla [legge 8 giugno 1990, n. 142](#).

3. (Abrogato)

4. Il direttore svolge le funzioni di segretario del consiglio. Egli è direttamente responsabile in relazione agli obiettivi dell'ente della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione. In particolare ad egli compete:

- a) la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dallo [statuto](#) e dai regolamenti;

- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso e la stipulazione dei contratti;
- c) l'emanazione degli atti che impegnano l'ente verso l'esterno che la legge e lo [statuto](#) espressamente non riservano al consiglio direttivo o al presidente;
- d) ogni altra funzione prevista dallo [statuto](#).

5. (Abrogato)

6. (Abrogato)

7. Gli enti di gestione delle aree protette possono avvalersi sia di personale proprio che di personale comandato dalla Regione o da altri enti pubblici: possono altresì avvalersi di personale assunto con contratto a tempo determinato secondo la normativa valida per ciascun organismo di gestione.

8. Gli enti di gestione delle aree protette possono utilizzare personale inquadrato ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro degli operai addetti ai lavori forestali e di sistemazione idraulica, impiegato sia direttamente che tramite convenzione con cooperative specializzate.

8 bis. Negli enti di gestione dei parchi naturali regionali privi di personale con qualifica dirigenziale, per l'attribuzione delle funzioni di cui al comma 4 del presente articolo si applica la disposizione di cui all'[articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). In tal caso il Direttore è titolare delle posizioni organizzative disciplinate dagli articoli 8 e seguenti del CCNL del Comparto Regioni e Autonomie locali del 31 marzo 1999.

Nota relativa all'articolo 13

Così modificato dall'[art. 9, l.r. 14 maggio 2012, n. 13](#), e dall'[art. 16, l.r. 4 dicembre 2014, n. 33](#).

Art. 14 (Statuto)

1. L'organizzazione amministrativa dei parchi regionali è definita, anche in modo differenziato, dal relativo [statuto](#).
2. Lo [statuto](#), nel rispetto delle norme della presente legge, ha i contenuti di cui all'[articolo 24 della legge 394/1991](#): nei parchi regionali esso può in particolare prevedere anche altri organi oltre quelli previsti dal precedente articolo e organismi di consultazione tecnico-scientifica, avendo comunque di mira la snellezza organizzativa e l'economicità della gestione.
3. Nello [statuto](#) deve essere in particolare prevista la partecipazione delle organizzazioni naturalistiche, sindacali, economiche e sociali maggiormente rappresentative nel territorio interessato alle scelte e alla vita del parco.
4. Lo [Statuto](#) prevede altresì la sede dell'ente di gestione.
5. L'atto istitutivo stabilisce l'organo competente e le altre modalità per l'approvazione dello [statuto](#).

Nota relativa all'articolo 14

Così modificato dall'[art. 19, l.r. 27 dicembre 2007, n. 19](#).

Art. 15 (Piano del parco)

1. La tutela dei valori naturali ed ambientali del parco è realizzata attraverso il piano del parco.
2. Il piano del parco oltre ad avere i contenuti previsti dai commi 1 e 2 dell'[articolo 12 della legge 394/1991](#) e quelli eventualmente indicati in ciascuna legge istitutiva, individua il perimetro definitivo del parco.
3. Esso è adottato dall'organismo di gestione sentito il comitato provinciale per il territorio di cui all'[articolo 55 della L.R. 34/1992](#) entro sei mesi dall'insediamento degli organi dell'area protetta secondo gli indirizzi stabiliti dalla giunta regionale ed è depositato presso le sedi dei comuni, province e comunità montane interessate.
- 3 bis. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, nell'albo dei Comuni ricadenti, anche parzialmente, nel territorio del parco e nelle pagine locali di almeno due giornali quotidiani a diffusione regionale, nonché mediante l'affissione di manifesti negli stessi Comuni.
4. Nei sessanta giorni di deposito chiunque può prendere visione del piano adottato e presentare osservazioni scritte sulle quali l'organismo di gestione del parco si esprime con proprio atto motivato entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito.
5. Nei successivi trenta giorni il piano è trasmesso alla Giunta regionale.
6. Entro dodici mesi dalla data di ricevimento, la Regione verifica la conformità del piano del parco con le disposizioni normative e programmatiche vigenti e con apposita deliberazione consiliare adotta una delle seguenti determinazioni:
 - a) approvazione del piano;
 - b) approvazione del piano con prescrizioni;
 - c) restituzione del piano all'organismo di gestione del parco per la sua rielaborazione.
- 6 bis. Il piano del parco approvato dal Consiglio regionale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Copia del piano è depositata con gli allegati grafici presso la sede dell'organismo di gestione, delle Comunità montane e dei Comuni ricadenti, anche parzialmente, nel territorio del parco stesso.

7. Il piano del parco sostituisce i piani paesistici e territoriali; esso è sovraordinato ai piani urbanistici di qualsiasi livello e può sostituirli in accordo con gli enti locali interessati; è immediatamente vincolante nei confronti dei soggetti pubblici e privati.
8. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico interesse e di urgenza ed indifferibilità degli interventi, in esso previsti.
9. Il piano è modificato con le medesime procedure di cui al presente articolo.
10. In caso di mancata adozione del piano da parte dell'organismo di gestione entro il termine previsto dal comma 3 la giunta regionale in sua sostituzione nomina un commissario ad acta per l'elaborazione e adozione del piano nel rispetto delle modalità previste dal presente articolo.

Nota relativa all'articolo 15

Così modificato dall'[art. 3, l.r. 14 luglio 2004, n. 14](#); dall'[art. 28, l.r. 10 febbraio 2006, n. 2](#); dall'[art. 2, l.r. 23 giugno 2006, n. 7](#); dall'[art. 9, l.r. 14 maggio 2012, n. 13](#), e dall'[art. 3, l.r. 1 aprile 2015, n. 12](#).

Art. 16 (Regolamento del parco)

1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite nel territorio del parco secondo quanto previsto dall'[articolo 11 della legge 394/1991](#), consentendo in ogni caso gli interventi di manutenzione di impianti tecnologici esistenti.
2. Per quanto riguarda la [lettera a\) del comma 3 dell'articolo 11 della legge 394/1991](#) sono previsti esclusivamente prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'organismo di gestione mediante appositi piani. Prelievi ed abbattimenti avvengono per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco con riferimento ai piani faunistici venatori provinciali e sono attuati dal personale del suddetto organismo e, ai sensi dell'[articolo 22 della legge 394/1991](#) così come modificato dall'[articolo 2 della legge 426/1998](#), da persone da esso scelte con preferenza tra i cacciatori residenti nel territorio del parco o, in subordine, attraverso le guardie venatorie delle Province, previa intesa con le Province stesse.
3. Il regolamento del parco è adottato dall'organismo di gestione, anche contestualmente all'approvazione del piano del parco e comunque non oltre sei mesi dalla sua approvazione.
4. Il regolamento è approvato dall'organismo di gestione, previa acquisizione del parere della Conferenza dei servizi, ai sensi dell'[articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), alla quale partecipano la Regione e gli enti locali il cui territorio ricade in tutto o in parte all'interno del perimetro del parco.
5. Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione. Entro tale termine i Comuni adeguano i propri regolamenti alle sue previsioni. Decorso inutilmente tale termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle dei Comuni che sono tenuti alla sua applicazione.

Nota relativa all'articolo 16

Sostituito dall'[art. 4, l.r. 14 luglio 2004, n. 14](#). Così modificato dall'[art. 9, l.r. 14 maggio 2012, n. 13](#).

Art. 17 (Piano pluriennale economico sociale)

1. Per favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità che risiedono nell'area del parco è predisposto un piano pluriennale economico sociale che ha come scopo la valorizzazione e lo sviluppo delle attività compatibili con gli obiettivi del parco stesso.
2. Il piano è adottato dall'organismo di gestione.
3. Quando il territorio dell'area protetta è compreso integralmente nel territorio di una Provincia, il piano pluriennale adottato è trasmesso alla Provincia che lo approva nel rispetto dei piani e dei programmi di competenza regionale e provinciale.
4. Quando l'area protetta interessa il territorio di più province il piano pluriennale economico sociale è trasmesso alla giunta regionale e approvato dal consiglio regionale.
5. Dopo l'approvazione il piano è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione.
6. Al finanziamento del piano pluriennale economico sociale possono concorrere lo Stato, la Regione, gli enti locali e gli altri enti interessati.

Nota relativa all'articolo 17

Così modificato dall'[art. 13, l.r. 30 novembre 1999, n. 32](#); dall'[art. 28, l.r. 10 febbraio 2006, n. 2](#), e dall'[art. 9, l.r. 14 maggio 2012, n. 13](#).

Art. 18 (Attività silvo-pastorali e agricole)

1. Le attività silvo-pastorali e quelle agricole rientrano fra le economie locali da qualificare e da valorizzare nelle aree protette.

Art. 19

(Strumenti attuativi delle riserve naturali regionali)

1. Strumenti attuativi delle finalità delle riserve naturali regionali sono il piano di gestione ed il regolamento attuativo, secondo la disciplina dettata rispettivamente dagli articoli 15 e 16.
2. L'atto istitutivo della riserva naturale può stabilire criteri particolari e semplificati per l'elaborazione e l'approvazione del piano di gestione e del regolamento attuativo, in relazione agli specifici scopi della riserva, alla sua classificazione e alla sua estensione.
3. In tali aree si applicano in ogni caso:
 - a) i divieti e le deroghe di cui all'articolo 11, commi 3 e 5, della [legge 394/1991](#);
 - b) i principi desumibili dagli articoli 15 e 16 con particolare riferimento alla pubblicità degli atti relativi alla definizione del piano della riserva e del regolamento attuativo.

Nota relativa all'articolo 19

Così sostituito dall'[art. 5, l.r. 14 luglio 2004, n. 14](#).

Art. 20

(Acquisti, espropriazioni e indennizzi)

1. L'organismo di gestione dell'area protetta può prendere in locazione gli immobili compresi nell'area o acquisirli, anche mediante espropriazione secondo le norme generali vigenti.
2. I vincoli derivanti dal piano alle attività agro-silvo-pastorali possono essere indennizzati sulla base di principi equitativi. I vincoli, temporanei o parziali relativi ad attività già ritenute compatibili, possono dar luogo a compensi ed indennizzi che tengono conto dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dall'attività del parco. La giunta regionale con proprio atto stabilisce i criteri per l'attuazione del presente comma sulla base delle disposizioni di attuazione previste dall'[articolo 15, comma 2, della legge 394/1991](#).
3. Agli indennizzi dei danni provocati dalla fauna selvatica del parco provvede l'organismo di gestione dello stesso.
4. Il regolamento del parco stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi da corrispondere entro novanta giorni dal verificarsi del nocumento secondo quanto previsto dalla [L.R. 28 dicembre 1990, n. 59](#).

Art. 21

(Entrate)

1. Costituiscono entrate dell'area protetta:
 - a) contributi regionali ordinari e per specifici progetti;
 - b) contributi dello Stato;
 - c) contributi degli enti locali;
 - d) erogazioni o contributi a qualsiasi titolo disposti da altri enti o organismi pubblici e privati;
 - e) diritti e canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono all'area protetta o dei quali essa abbia la gestione;
 - f) proventi delle sanzioni;
 - g) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività del parco;
 - h) mutui, secondo la normativa propria di ciascun organismo di gestione.
2. Per quanto non previsto dal presente articolo si osservano le disposizioni di cui all'[articolo 16 della legge 394/1991](#)

Art. 22

(Contabilità)

1. Agli organismi di gestione dei parchi si applicano le somme di contabilità previste dalla [L.R. 30 aprile 1980, n. 25](#) in quanto rivestono la natura di enti regionali dipendenti o le norme previste dalla [legge 8 giugno 1990, n. 142](#) in quanto rivestono la natura di enti locali, enti strumentali degli stessi e loro forme associative.
2. La giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, nel rispetto della legislazione vigente, può stabilire appositi criteri per la gestione contabile delle aree protette al fine di omogeneizzare le procedure tra le diverse aree.

Art. 23

(Vigilanza)

1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette è esercitata dalla giunta regionale. Ove l'area protetta ricada nel territorio di più regioni, l'atto istitutivo determina le intese per l'esercizio della vigilanza.
2. La giunta regionale può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento delle aree protette.
3. In caso di ritardi od omissioni degli organismi di gestione dei parchi, previamente invitati a provvedere, la giunta regionale

nomina un apposito commissario per compiere gli atti obbligatori per legge o eseguire gli impegni validamente assunti.

4. In caso di gravi violazioni di legge o gravi inadempienze nell'attuazione dei piani e dei regolamenti dell'area protetta o in caso di persistente inattività o impossibilità di funzionamento degli organismi di gestione, il consiglio regionale, su proposta della giunta, può procedere allo scioglimento dei consigli direttivi degli enti regionali di gestione. Con il provvedimento di scioglimento è nominato un commissario straordinario che rimane in carica fino alla costituzione degli organi degli enti di gestione.

5. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 4 siano compiute da un ente locale, un suo ente strumentale, o una forma associativa di enti locali prevista dalla [legge 142/1990](#), la Regione, con le modalità di cui al comma 3, può sostituirsi per compiere gli atti obbligatori, improrogabili ed urgenti e prevedere con legge regionale una diversa forma organizzativa del parco stesso.

Art. 24

(Sorveglianza dei territori)

1. La sorveglianza dei territori compresi nelle aree protette è di competenza del personale di vigilanza dell'organismo di gestione dell'area protetta, del personale del corpo forestale, ai sensi dell'[articolo 27, comma 2, della legge 394/1991](#), delle guardie di caccia e pesca, degli agenti di polizia locale, urbana e rurale.

2. L'organismo di gestione può incaricare guardie ecologiche volontarie di cui alla [L.R. 19 luglio 1992, n. 29](#), guardie giurate dei consorzi forestali o aziende speciali costituite ai sensi del [R.D. 3267/1923](#) e degli articoli 7 e 10 della [legge 984/1977](#) o altre guardie giurate di cui agli articoli 133 e 134 del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n. 773, con l'indicazione delle norme rispetto alle quali è conferito il potere di accertamento.

3. I soggetti di cui al presente articolo operano sotto il coordinamento del personale di vigilanza dipendente dall'organismo di gestione o, in loro assenza, del personale del corpo forestale dello Stato.

Art. 25

(Segnaletica)

1. I confini delle aree protette sono indicati a cura dell'organismo di gestione con apposite tabelle.

2. Le tabelle devono essere collocate, in modo visibile, ove necessario e in particolare nei punti di intersezione del perimetro dell'area protetta con le strade di accesso e devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

Art. 26

(Nulla osta)

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti od opere all'interno del parco è sottoposto a previo nulla osta dell'organismo di gestione del parco stesso secondo le modalità previste dall'[articolo 13 della legge 394/1991](#).

Art. 27

(Poteri degli organismi di gestione delle aree protette)

1. Quando venga esercitata una attività non conforme al piano o al regolamento dell'area protetta o alle norme sul nulla osta, il legale rappresentante dell'organismo di gestione ordina la sospensione dell'attività stessa, il ripristino dei luoghi e delle specie vegetali ed animali ai sensi e con le modalità di cui all'[articolo 29 della legge 394/1991](#).

Art. 28

(Sanzioni)

1. Ferma restando per la violazione delle misure di salvaguardia e le trasgressioni dei regolamenti dei parchi regionali l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'[articolo 30 della legge 394/1991](#), ai sensi del comma 8 dello stesso articolo si applicano le sanzioni amministrative di cui ai successivi articoli 29, 30 e 31.

Art. 29

(Danno ambientale con possibilità di ripristino)

1. Nel caso di violazioni che comportino danno ambientale con possibilità di ripristino, il contravventore è tenuto al ripristino del danno ed al pagamento di una somma di denaro compresa fra il doppio e il triplo del profitto derivante dalla trasgressione.

2. Il profilo si determina con riferimento all'utilità economica che il contravventore ha tratto o potrebbe trarre dalla vendita del bene tutelato dalla norma violata o dall'incremento di valore conseguito dal bene stesso, a seguito della realizzazione della condotta vietata.

3. L'ente di gestione del parco provvede ad ingiungere il ripristino integrale, stabilendone le modalità ed i termini e preavvertendo che in caso di inadempienza l'amministrazione potrà provvedere in sostituzione ed a spese del contravventore.

4. La sanzione pecuniaria di cui al comma 1 può essere ridotta fino ad un terzo del minimo nel caso di immediata completa ottemperanza all'obbligo di ripristino nei termini imposti.

5. In caso di inottemperanza all'obbligo di ripristino, ferma restando la facoltà dell'amministrazione di provvedere in sostituzione dell'obbligato e a sue spese, la sanzione pecuniaria è aumentata del 20 per cento entro centoventi giorni e del 100 per cento sopra tale limite.

6. Decorso invano il termine fissato, l'ente di gestione del parco procede all'esecuzione d'ufficio delle opere di ripristino e successivamente ingiunge al trasgressore il rimborso delle spese sostenute, secondo le disposizioni del [R.D. 14 aprile 1910, n. 639](#).

Art. 30

(Danno senza possibilità di ripristino)

1. Nel caso di violazioni che comportino danno ambientale senza possibilità di ripristino, il contravventore è tenuto al risarcimento del danno arrecato secondo quanto previsto dall'[articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349](#) e dell'[articolo 30, comma 6, della legge 394/1991](#) ed al pagamento di una somma di denaro compresa fra il triplo ed il quadruplo del profitto derivante dalla trasgressione.

2. Il profitto si determina con riferimento all'utilità economica che il contravventore ha tratto o potrebbe trarre dalla vendita del bene tutelato dalla norma violata o dall'incremento di valore conseguito dal bene stesso, a seguito della realizzazione della condotta vietata.

3. L'ente di gestione del parco provvede altresì ad ingiungere per quanto possibile il recupero ambientale stabilendone le modalità ed i termini, prevedendo interventi di miglioramento compensativi della compromissione arrecata all'ambiente e comunicando che, in caso di inadempienza, l'amministrazione potrà provvedere in sostituzione ed a spese del contravventore.

4. In caso di inottemperanza all'obbligo di recupero ambientale, ferma restando la facoltà dell'amministrazione di provvedere in sostituzione dell'obbligato e a sue spese, la sanzione pecuniaria è aumentata del 20 per cento entro centoventi giorni e del 10 per cento sopra detto termine.

5. Decorso invano il termine fissato, l'autorità competente procede all'esecuzione d'ufficio delle opere di ripristino e successivamente ingiunge al trasgressore il rimborso delle spese sostenute, secondo le disposizioni del [R.D. 14 aprile 1910, n. 639](#).

Art. 31

(Danno ambientale di minima entità)

1. In caso di violazioni che comportino danno ambientale di minima entità, per il quale non si ritenga opportuno l'ingiunzione di ripristino o di recupero ambientale, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da lire 100.000 a lire 500.000.

2. In caso di totale assenza di profitto da parte del trasgressore, la sanzione può essere ridotta fino a lire 50.000.

Art. 32

(Irrogazione delle sanzioni amministrative)

1. Gli organismi di gestione dei parchi hanno competenza per la irrogazione delle sanzioni amministrative, limitatamente alle violazioni commesse nel territorio delle aree protette.

2. La Regione si sostituisce agli organismi di gestione fino alla loro costituzione.

3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti agli organismi di gestione dei parchi o al comune territorialmente competente per le infrazioni commesse nei territori delle riserve.

4. Per quanto non previsto dalla presente legge in tema di sanzioni amministrative si osservano le norme della [L.R. 5 luglio 1983, n. 16](#).

Art. 33

(Norma transitoria per il parco del Conero)

1. Fino all'approvazione del piano del parco del Conero, e comunque non oltre il 31 marzo 1999, nell'area individuata come territorio del parco dall'[articolo 2, comma 1, della l.r. 23 aprile 1987, n. 21](#), si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Per l'inosservanza delle misure di salvaguardia di cui al comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 28.

3. Il Consorzio del parco del Conero provvede all'adozione del piano del parco, all'elaborazione del regolamento del parco e del piano pluriennale economico e sociale secondo le modalità di cui alla presente legge.

4. Il consorzio del parco del Conero provvede altresì alla costituzione della comunità del parco stabilendo preliminarmente la sua composizione secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, della presente legge. Gli atti relativi alla composizione e alla costituzione di detta comunità sono pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione.

5. Al parco del Conero si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, 16, comma 2, e 26 della presente legge.

Nota relativa all'articolo 33

Art. 34

(Aree contigue)

1. Per la individuazione e disciplina delle aree contigue alle aree protette da sottoporre a particolare tutela si provvederà in conformità a quanto previsto dall'[articolo 32 della legge 394/1991](#).
2. In sede di revisione della [L.R. 21/1987](#) di cui al comma 1 dell'articolo 33 potrà procedersi alla individuazione di aree contigue al territorio del parco del Conero anche attraverso eventuale riperimetrazione del parco stesso.

Art. 35

(Norma finale)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano le disposizioni di cui alla [legge 394/1991](#) in quanto applicabili.

Art. 36

(Norme transitorie per l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali regionali)

1. In sede di prima applicazione della presente legge sono istituiti i parchi di Gola della Rossa, di Monte S. Bartolo e di Sasso Simone e Simoncello, come individuati dal PPAR. Viene, altresì, riconosciuta priorità alla futura costituzione dei parchi di Valleremita e Alpe della Luna.
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il presidente della giunta regionale convoca ai sensi dell'articolo 10 le conferenze delle aree protette da istituire, presentando una proposta relativa alla perimetrazione provvisoria, all'analisi del territorio, all'individuazione degli obiettivi da perseguire in termini di tutela e sviluppo, agli organismi di gestione, alle altre problematiche organizzative, alle risorse finanziarie da destinare all'area protetta.
3. Ogni conferenza sulla base delle proposte presentate dalla Regione approva il documento di indirizzo entro e non oltre sessanta giorni dalla sua prima convocazione. Decorso inutilmente tale termine la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, procede alla costituzione dell'organo di gestione dei parchi di cui al comma 1 prescindendo da tale documento.
4. Gli organismi di gestione dei parchi, di cui al presente articolo, provvedono all'approvazione dei rispettivi statuti entro novanta giorni dal loro insediamento.
5. Ai parchi istituiti ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla presente legge.

Art. 37

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per il biennio 1994/1995 la spesa di lire 400 milioni di cui lire 200 milioni per l'anno 1994 e lire 200 milioni per l'anno 1995.
2. Per l'acquisizione di terreni per l'ampliamento del demanio regionale nel parco del Conero è autorizzata per l'anno 1994 la spesa di lire 300 milioni.
3. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 1 si provvede:
 - a) per l'anno 1994, mediante utilizzo, ai sensi dell'[articolo 59, secondo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25](#), della somma rimasta inutilizzata al 31 dicembre 1993, sul fondo globale di cui al capitolo 5100101 del bilancio 1993, di lire 200 milioni alla partita 4 dell'elenco 1;
 - b) per l'anno 1995, mediante impiego degli stanziamenti iscritti ai fini del bilancio pluriennale a carico del capitolo 5100101, all'uopo utilizzando l'accantonamento di cui alla medesima partita 4 dell'elenco 1 per lire 200 milioni.
4. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 32 si provvede mediante utilizzo, ai sensi dell'[articolo 59, secondo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25](#), della somma di lire 300 milioni rimasta inutilizzata al 31 dicembre 1993, sul fondo globale di cui al capitolo 5100201 del bilancio 1993, partita 1 dell'elenco 4.
5. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte a carico dei capitoli che la giunta regionale è autorizzata a istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1994 con le seguenti denominazioni e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:
 - a) "Spese per l'istituzione delle aree protette naturali", lire 100 milioni;
 - b) "Spese per il funzionamento delle aree protette naturali", lire 100 milioni;
 - c) "Interventi per l'acquisizione dei terreni per l'ampliamento del demanio regionale nel parco del Conero", lire 300 milioni.Per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

Art. 38

(Allegato 1 - Simbolistica)

Simboli grafici



Simbolistica

Per la Mascotte, utile per operazioni promozionali e di merchandising è stato predisposto un simbolo grafico rappresentante una farfalla formata dal ribaltamento geometrico della sagoma della regione Marche, successivamente deformata, al fine di renderla più dinamica, pur mantenendone la riconoscibilità, accompagnato dalla dicitura "I Parchi delle Marche".

La farfalla così ottenuta è bordata da un filetto di colore nero, l'interno è verde prato (rif. Pantone 354).

Sotto la farfalla vive un'ombra della stessa, sfalsata verso il lato sinistro in basso, di colore celeste (rif. Pantone 305 o Cyan al 40 per cento nel caso di stampa in quadricromia).

Il logo tipo è composto in colore nero, con carattere Goudy light italic, condensato elettronicamente.

Un'ulteriore applicazione della "farfalla" è quella all'interno del simbolo generale delle "Aree protette delle Marche" inserita in un cartiglio ellissoidale forato di colore verde e coordinato con tutti i simboli dei parchi e delle riserve naturali. Tale scelta si è resa necessaria al fine:

- a) di isolare i singoli simboli dal contesto d'uso, in modo da poterli utilizzare anche nella segnaletica;
- b) di favorire la concentrazione dell'attenzione.

Tali cartigli contengono:

- a) il simbolo della Regione Marche;
- b) la tipologia e il nome dell'area protetta in questione (carattere Friz quadrata bold);
- c) il simbolo specifico della tipologia dell'area.

Restando costanti le colorazioni per quanto riguarda il simbolo della Regione Marche (nero e verde, rif. Pantone 354) e i logotipi (colore nero), cambieranno quelle relative ai cartigli e agli specifici simboli tenendo presenti che questi ultimi saranno disegnati in maniera definitiva dall'organismo di gestione di ogni singola area protetta. Ogni area avrà cioè un simbolo esclusivo che pur richiamando il coordinamento con tutto il resto dell'immagine, conserverà una propria personalità, basata su un "segno" caratterizzante il territorio.

I colori scelti per i cartigli sono i seguenti:

Parchi naturali cartiglio verde prato (rif. Pantone 354)

Riserve naturali cartiglio giallo caldo pastello (rif. Pantone 122)

Nel caso di aree protette poste sotto l'egida di terzi (es. organizzazioni di tutela dell'ambiente) al cartiglio principale viene sovrapposto un cartiglio più piccolo, in posizione centrale, in basso contenente l'eventuale marchio, simbolo o mascotte dell'ente terzo, nello stesso colore di quello principale.

L'uso del sistema, in applicazione con l'immagine coordinata e con il sistema segnaletico, verrà disciplinato in fasi successive, tenendo conto anche dei supporti e dei sistemi di stampa.